SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N, 677-A)

RELAZIONE DELLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE SALARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1960

Nomina di notai dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1956

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'esercizio delle funzioni notarili è disciplinato principalmente dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e, per il conferimento dei posti, anche da quelle del 14 novembre 1926, n. 1953, del 22 dicembre 1932, n. 1728 e del 22 gennaio 1934, n. 64.

Dalle disposizioni contenute in dette leggi risulta che i posti vacanti vengono messi a concorso fra i notari in esercizio e che quelle sedi ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasferimento questi ultimi, sono conferite mediante concorso per esame o per esami e per titoli.

I concorsi vengono indetti dal Ministero di grazia e giustizia che determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà essere anche minore di quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso.

Dalla graduatoria degli idonei vengono tratti i vincitori sino al limite dei posti messi a concorso. In applicazione di tali norme ed a seguito di un concorso a 200 posti, bandito con decreto 15 dicembre 1956, ottennero l'abilitazione 212 candidati.

LEGISLATURA III - 1958-60 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dodici candidati — ridotti poi a undici, avendo uno di essi rinunciato — rimasero così senza posto.

Con il disegno di legge n. 677, oggi al vostro esame, il senatore Tessitori, ha proposto che possano essere nominati notai i suddetti candidati.

Con l'approvazione di tale proposta — sostiene il proponente — si darebbe tranquillità e sistemazione a undici candidati che hanno dimostrato di possedere, con il superamento delle difficili prove del concorso, una preparazione adeguata all'esercizio delle funzioni notarili; non si danneggerebbe nessuno in quanto rimarrebbero ancora scoperte varie centinaia di sedi; si seguirebbe un criterio già consacrato con legge 21 gennaio 1943 n. 102 e 1 dicembre 1952, n. 1845, con cui furono nominati notai rispettivamente 200 e 105 idonei di concorsi precedenti.

La seconda Commissione ha discusso animatamente e a lungo il disegno di legge in questione e, pur rendendosi conto dei nobili sentimenti che hanno ispirato il proponente — uno dei più autorevoli componenti della Commissione stessa e di questa Assemblea —, non ha ritenuto di poter esprimersi, come avrebbe voluto, favorevolmente.

E ciò per i seguenti motivi:

verrebbe a considerarsi come *prassi* un criterio invece seguito per sole due volte ed in circostanze del tutto eccezionali. Non bi-

sogna dimenticare infatti che la prima deroga alle norme generali, introdotta con la legge 21 gennaio 1943, n. 102 — assunzione di 200 idonei oltre i 160 vincitori — fu determinata dal fine di favorire i soli candidati che avessero partecipato alle operazioni di guerra durante il conflitto allora in atto, e dalla difficoltà di procedere ad altri concorsi, e che anche con la legge 1º dicembre 1952, n. 1845 si mirò a porre termine ad una situazione di carenza nelle sedi notarili, ereditata dalla guerra. Detti provvedimenti furono quindi determinati da condizioni oggettive contingenti e straordinarie che oggi non ticorrono in alcun modo;

si lederebbero le legittime aspettative dei giovani aspiranti al notariato.

I posti attualmente vacanti sono infatti appena 325 e mentre per 200 è già in atto un concorso, entro l'anno ne sarà bandito altro per i rimanenti e per quelli che nel frattempo si renderanno vacanti.

A questi concorsi potranno partecipare gli undici candidati attualmente destinatari predeterminati del disegno di legge, usufruendo dei benefici loro derivanti dalle idoneità in precedenza conseguite (due punti per ciascuna delle stesse).

È per queste ragioni, onorevoli senatori, che la 2ª Commissione, sia pure non alla unanimità, vi propone di respingere il presente disegno di legge.

Salari, relatore

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 15 dicembre 1956, possono essere nominati notai altri candidati fino al massimo di 11, compresi nella graduatoria di detto concorso indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 5 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del precedente articolo 6.

Sarà osservato per le nomine e ad ogni altro effetto l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

Art. 2.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo, verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1728.